

LEGGE REGIONALE 29 novembre 2001, n. 38

Modifiche alla legge regionale 7 aprile 1994, n. 18 "Interventi in favore delle imprese ubicate nel territorio dei comuni della provincia di Belluno ai sensi dell'articolo 8 della legge 9 gennaio 1991, n. 19 e successive modificazioni".

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

Art. 1

Modifica dell'articolo 2 della legge regionale 7 aprile 1994, n. 18 "interventi in favore delle imprese ubicate nel territorio dei comuni della provincia di Belluno ai sensi dell'articolo 8 della legge 9 gennaio 1991, n. 19 e successive modificazioni"

1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 7 aprile 1994, n. 18, come da ultimo sostituita dal comma 1 dell'articolo 87 della legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5, è così sostituita:

"a) le piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione 96/280/CE della commissione del 3 aprile 1996, pubblicata in GUCE L107 del 30 aprile 1996 e successive modificazioni, incluse quelle artigiane e le cooperative, operanti nei settori dell'industria, dei trasporti e spedizioni, dei servizi alle imprese, dell'offerta turistica, degli impianti a fune in servizio pubblico, limitatamente alle attività ammissibili in base alla vigente disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato. Tali imprese devono avere sede operativa nel territorio di cui all'articolo 1;"

Art. 2

Modifica dell'articolo 3 della legge regionale 7 aprile 1994, n. 18 "interventi in favore delle imprese ubicate nel territorio dei comuni della provincia di Belluno ai sensi dell'articolo 8 della legge 9 gennaio 1991, n. 19 e successive modificazioni"

1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 7 aprile 1994, n. 18, come sostituito dall'articolo 2 della legge regionale 24 dicembre 1996, n. 42, è così sostituita:

"a) concessione di finanziamenti agevolati ai quali è applicato un tasso di interesse non inferiore al cinquanta per cento del tasso di riferimento stabilito con le modalità di cui al comma 2, articolo 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e comunque nei limiti dell'aiuto di stato autorizzato in data 16 febbraio 1995 e pubblicato in GUCE 21 ottobre 1995;"

2. Il comma 4 dell'articolo 3 è così sostituito:

"4. I benefici di cui al presente articolo sono concessi in misura non superiore a quella massima consentita dalla disciplina comunitaria relativa agli aiuti di stato alle piccole e medie imprese come definite dalla lettera a), comma 1 dell'articolo 2 ed entro tali limiti sono cumulabili con eventuali altre agevolazioni pubbliche."

3. Alla lettera d) del comma 6 dell'articolo 3, la parola "autoformazione" è sostituita dalla parola "formazione".

4. La lettera h) del comma 6 dell'articolo 3, è così sostituita:

"h) realizzazione di strutture e impianti con finalità di salvaguardia dell'ambiente e della sicurezza nei luoghi di lavoro, in connessione con l'attività delle imprese."

5. La lettera i) del comma 6 dell'articolo 3, è abrogata.

Art. 3

Norma transitoria

1. I procedimenti relativi all'applicazione dei benefici di cui alla legge regionale 7 aprile 1994, n. 18 e successive modificazioni in corso alla data di entrata in vigore della presente legge sono conclusi ai sensi della normativa vigente.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 29 novembre 2001

Galan

INDICE

- Art. 1 - Modifica dell'articolo 2 della legge regionale 7 aprile 1994, n. 18 "interventi in favore delle imprese ubicate nel territorio dei comuni della provincia di Belluno ai sensi dell'articolo 8 della legge 9 gennaio 1991, n. 19 e successive modificazioni"
- Art. 2 - Modifica dell'articolo 3 della legge regionale 7 aprile 1994, n. 18 "interventi in favore delle imprese ubicate nel territorio dei comuni della provincia di Belluno ai sensi dell'articolo 8 della legge 9 gennaio 1991, n. 19 e successive modificazioni"
- Art. 3 - Norma transitoria

Dati informativi concernenti la legge regionale 29 novembre 2001, n. 38

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo.

Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori contenuti nei singoli elaborati o che potessero derivare da indicazioni non conformi ai testi di riferimento.

Per comodità del lettore e per facilitare la ricerca dei contenuti della legge regionale qui di seguito sono pubblicati a cura del direttore:

- 1 - Procedimento di formazione
- 2 - Relazione al Consiglio regionale
- 3 - Note agli articoli
- 4 - Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione

- La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Floriano Pra, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 6 luglio 2001, n. 25/ddl;
- Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 16 luglio 2001, dove ha acquisito il n. 167 del registro dei progetti di legge;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla 3ª commissione consiliare in data 18 luglio 2001;
- La 3ª commissione consiliare ha completato l'esame del progetto di legge in data 31 ottobre 2001;
- Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Lucio Pasqualetto, ha esaminato e approvato a maggioranza il progetto di legge con deliberazione legislativa 14 novembre 2001, n. 11534.

2. Relazione al Consiglio regionale

Signor Presidente, colleghi consiglieri,

il disegno di legge ha per oggetto alcune modifiche alla legge che disciplina gli interventi in favore delle imprese ubicate nel territorio dei Comuni della Provincia di Belluno.

In particolare, l'articolo 1 riformula la lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 (già oggetto di precedenti modifiche, da ultimo con l'articolo 87 della legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5), che individua i soggetti destinatari dei benefici di legge. Lo scopo della modifica è di evitare esclusioni ingiustificate rispetto agli obiettivi della legge, che consistono nella promozione dello sviluppo dell'occupazione e delle attività economico-produttive. Si è scelto di ammettere la generalità delle imprese piccole e medie (incluse quelle artigiane e le cooperative) purché operanti nei settori ammissibili ai sensi della vigente disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato alle imprese.

L'articolo 2 del disegno di legge apporta alcune correzioni all'articolo 3, riguardante le tipologie degli interventi per lo più allo scopo di prevenire possibili incertezze applicative. Viene inoltre modificata l'indicazione del tasso di interesse di riferimento, onde adeguarla a quanto stabilito dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, concernente la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese.

L'articolo 3 introduce la norma transitoria che si riferisce ai procedimenti in corso.

3. Note agli articoli

Nota all'articolo 1:

- Il testo dell'articolo 2 della legge regionale n. 18/1994, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 2 - Soggetti destinatari.

1. Sono destinatari degli interventi di cui alla presente legge:

a) *le piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione 96/280/CE della commissione del 3 aprile 1996, pubblicata in GUCE L107 del 30 aprile 1996 e successive modificazioni, incluse quelle artigiane e le cooperative, operanti nei settori dell'industria, dei trasporti e spedizioni, dei servizi alle imprese, dell'offerta turistica, degli impianti a fune in servizio pubblico, limitatamente alle attività ammissibili in base alla vigente disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato. Tali imprese devono avere sede operativa nel territorio di cui all'articolo 1;*

b) *i consorzi e le società consortili, costituite anche in forma cooperativa tra le imprese di cui alla lettera a), aventi per scopo la prestazione di servizi alle imprese medesime per la diffusione dei processi di innovazione tecnologica e per la compatibilità ambientale delle attività produttive o la realizzazione di opere a servizio delle imprese stesse;*

c) *le società a capitale misto, pubblico-privato, aventi per scopo la prestazione di servizi alle imprese di cui alla lettera a), nonché la realizzazione di strutture al servizio delle imprese medesime;*

d) *gli enti pubblici che realizzano o partecipano ad iniziative e opere volte a migliorare la competitività delle imprese di cui alla lettera a)."*

Nota all'articolo 2

- Il testo dell'articolo 3 della legge regionale n. 18/1994, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 3 - Tipologie degli interventi.

1. Le finalità di cui alla presente legge sono perseguite mediante:

a) *concessione di finanziamenti agevolati ai quali è applicato un tasso di interesse non inferiore al cinquanta per cento del tasso di riferimento stabilito con le modalità di cui al comma 2, articolo 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e comunque nei limiti dell'aiuto di stato autorizzato in data 16 febbraio 1995 e pubblicato in GUCE 21 ottobre 1995;*

b) *concessione di contributi in conto capitale.*

2. Agli interventi di cui al comma 1, lettera a), attivati mediante

la costituzione di un fondo di rotazione, è assegnata una quota pari a lire 53 miliardi dello stanziamento di cui all' articolo 7, destinata ai soggetti di cui all' articolo 2, lettera a).

3. Agli interventi di cui al comma 1, lettera b) è assegnata una quota pari a lire 5 miliardi e 800 milioni dello stanziamento di cui all' articolo 7, così destinata:

a) lire 2 miliardi e 800 milioni per sostenere le iniziative dei soggetti di cui all' articolo 2, lettere b), c) e d) nella misura massima di lire 500 milioni per ciascun soggetto;

b) lire 3 miliardi per sostenere interventi, disposti dalla Giunta regionale con specifici provvedimenti, per la realizzazione di un progetto di promozione e sviluppo dell' occhialeria, destinati ai soggetti di cui all' articolo 2.

4. I benefici di cui al presente articolo sono concessi in misura non superiore a quella massima consentita dalla disciplina comunitaria relativa agli aiuti di stato alle piccole e medie imprese come definite dalla lettera a), comma 1 dell' articolo 2 ed entro tali limiti sono cumulabili con eventuali altre agevolazioni pubbliche.

5. I benefici di cui al presente articolo, non sono concedibili per operazioni perfezionate anteriormente alla data del 1 gennaio 1993.

6. Le facilitazioni finanziarie di cui al presente articolo sono concesse per le seguenti iniziative:

a) acquisto di terreni e fabbricati nel limite massimo rispettivamente del dieci per cento e del venti per cento rispetto all' importo complessivo dell' investimento;

b) costruzione, ampliamento e ristrutturazione di fabbricati e relative pertinenze destinati alle attività imprenditoriali agevolate dalla presente legge;

c) realizzazione di strutture di servizio alle imprese;

d) realizzazione e sviluppo dei sistemi aziendali di qualità, nonché la relativa attività di *formazione*;

e) acquisto di arredi, di macchinari e di sistemi ed attrezzature di elevato contenuto tecnologico;

f) acquisizione di programmi e tecnologie per la informatizzazione delle attività di impresa;

g) attività di promozione e di commercializzazione dei prodotti con particolare riferimento all' organizzazione e partecipazione a manifestazioni fieristiche, allo svolgimento di azioni pubblicitarie, espletamento di studi di mercato e approntamento di cataloghi e schedari;

h) realizzazione di strutture e impianti con finalità di salvaguardia dell' ambiente e della sicurezza nei luoghi di lavoro, in connessione con l' attività delle imprese;

i) (abrogata)."

4. Struttura di riferimento

Direzione industria